



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) PRINCIPE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MAURILIO D'ANGELO

Seduta del 05/10/2017

FATTO

Il ricorrente riferisce di aver rinvenuto, a seguito di un trasloco, un “*certificato di deposito al portatore*” emesso nel 1990 da parte di un terzo intermediario assorbito dall’attuale resistente. Ritenendo che la somma “*fosse stata devoluta al fondo di cui all’art. 1, c. 343 della L. 266/2005*”, in data 11/11/2016, chiedeva alcune informazioni alla propria filiale al fine di “*inoltrare presso la CONSAP la domanda di rifusione*”. Con nota del 9/2/2017, l’intermediario comunicava che la somma non era mai stata trasferita al “*fondo rapporti dormienti*” e che, in ogni caso, il diritto di credito risultava prescritto.

Ritenendo che l’obbligazione della banca sorga solamente in seguito alla richiesta restitutoria avanzata dal cliente e che, pertanto, l’esigibilità del credito e la relativa prescrizione decorrano dalla domanda di rimborso, adisce l’Arbitro al fine di ottenere la restituzione di L. 20.000.000, oltre agli interessi pattuiti sino alla scadenza, per un totale di L. 23.450.000 (richiama alcuni precedenti ABF).

In sede di repliche, eccepisce la mancata produzione, da parte dell’intermediario, delle condizioni contrattuali applicabili al certificato di deposito, ritenendo, pertanto, l’eccezione di prescrizione indimostrata. In particolare, ritiene che non possa escludersi la sussistenza di due scadenze (ex artt. 1771 e 1843 c.c.): l’una, quella indicata nel frontespizio, diretta a delimitare il tempo in cui il deposito è fruttifero ed inesigibile; l’altra, quella “*prevista nel regolamento*”, diretta a contrassegnare il momento in cui “*le somme divengano esigibili in qualsiasi momento da parte del legittimato*”.



L'intermediario eccepisce l'avvenuta prescrizione del diritto al rimborso, essendo decorsi oltre 25 anni dalla scadenza riportata sul certificato di deposito. Infatti, dalla copia del titolo prodotta del ricorrente - dove sono riportati i dati essenziali (l'importo, la data di emissione e di scadenza nonché gli interessi pattuiti) - non è possibile evincere alcuno "specifico regolamento" disciplinante, in modo diverso, le condizioni applicabili al deposito. Pertanto, richiamando alcuni precedenti di legittimità e ABF, chiede di respingere il ricorso.

In sede di contropliche, evidenzia, prima di tutto, che i precedenti ABF richiamati dal ricorrente sono, in realtà, intervenuti relativamente a casi peculiari in cui il "regolamento contrattuale" era stato prodotto agli atti. Inoltre, ritiene che non sussistano elementi per affermare che il riferimento "alla scadenza pattuita", ivi operato, non sia relativo alla scadenza indicata nel frontespizio.

Il ricorrente chiede la restituzione di L. 20.000.000, oltre gli interessi pattuiti sino alla scadenza, per un totale di L. 23.450.000. L'intermediario chiede al Collegio di respingere il ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio verte sulla corretta individuazione del *dies a quo* a decorrere dal quale inizia il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme oggetto di deposito bancario.

Come noto, la giurisprudenza e i Collegi ABF (seppur con qualche contrasto), attesa la differenza tra deposito "a vista" e "a scadenza", ritengono che il termine entro il quale il diritto possa essere fatto a valere dipenda dalla data in cui il credito è divenuto esigibile: nel primo caso, dalla data di richiesta di rimborso (perché l'esigibilità decorrerebbe dal momento in cui il cliente ha esercitato la facoltà di chiedere la restituzione); mentre, nel secondo, dalla "data di scadenza" indicata nel documento, salvo che le condizioni contrattuali specifiche prevedano espressamente che le somme non rimosse alla scadenza restino, comunque, a disposizione del legittimato.

Dalla documentazione in atti, tuttavia, non è possibile comprendere se la scadenza apposta sul fronte del titolo regoli soltanto il tempo in cui le somme sono fruttifere ovvero rappresenti, essa stessa, il *dies a quo* per il computo dei termini di prescrizione del diritto al rimborso: non è, infatti, agli atti né il retro del certificato (ove, di regola, sono riportate le "condizioni" del deposito) né altra documentazione contrattuale.

Non risultano intervenuti atti interruttivi della prescrizione da parte del cliente. La prima richiesta di rimborso, infatti, è avvenuta in data 11/11/2016.

Al riguardo, la Corte di Cassazione (Cass. Civ. sezione I, 20 gennaio 2012 n. 788) ritiene che nel contratto di deposito bancario, l'obbligo restitutorio della banca sorge (salvo il caso di previsione di un termine convenzionale di scadenza del contratto) solo a seguito della richiesta del cliente, quale condizione di esigibilità del credito del medesimo, con la conseguenza che l'inerzia al riguardo tenuta non è interpretabile come manifestazione di disinteresse a far valere il suo diritto.

Orbene, appare al Collegio coerente risolvere la fattispecie sottoposta al proprio esame attraverso il principio dell'onere probatorio.

In tal senso, l'intermediario resistente non ha fornito, come sarebbe stato suo onere, piena prova dell'effettiva previsione di una scadenza del rapporto di deposito.

Al riguardo il certificato prodotto in atti contiene certamente il riferimento ad una scadenza (17.7.1991) senza che però vi siano elementi per poter comprendere se tale sia la data a partire dalla quale era possibile chiedere il rimborso o, alternativamente, quella da cui decorrevano gli interessi sul capitale.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Né tale dubbio è risolto dalle condizioni riportate a tergo del certificato medesimo.
In conseguenza di quanto sopra, il ricorso appare parzialmente meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente l'importo di € 12.110,91.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI